



CONVENZIONE

TRA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA - DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA (di seguito "Dipartimento"), Codice fiscale: 94045260711, Partita IVA: 03016180717, con sede legale in Foggia, CAP 71121, Via Gramsci n.89/91, PEC proctollo@cert.unifg.it, rappresentata dal Direttore *pro tempore*, Prof. Michele Trimarchi, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento espresso nella seduta del 16 aprile 2025.

E

Caritas Diocesana di Foggia-Bovino C.F. 94005960714 con sede legale in Foggia Via Campanile n.8 , email: caritas.fg@tiscali.it, rappresentata da *Sene Khady direttrice*.

La Caritas Diocesana di Foggia–Bovino è un organismo pastorale della Cei (Conferenza Episcopale Italiana) per la promozione della carità. Non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, mira allo sviluppo umano e sociale, promuove iniziative e progetti che intervengano sulle cause del disagio, nonché sugli effetti da questo indotti, privilegiando sempre la tutela dei soggetti più deboli e la promozione dei loro diritti.

di seguito indicati congiuntamente come "Parti" o singolarmente come "Parte"

VISTO

- a) l'art. 18 della L. 196/1997;
- b) il Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- c) gli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 che attribuiscono alle Università la possibilità di stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale" e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- d) l'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), che considera i tirocinanti dei "lavoratori" ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;
- e) l'articolo 4 dello Statuto dell'Università di Foggia, ai sensi del quale l'Ateneo, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può stabilire rapporti con enti pubblici e privati italiani attraverso contratti e convenzioni per ogni forma di cooperazione didattica e scientifica e comunque per lo svolgimento di attività di comune interesse;

PREMESSO CHE

- a) in seno al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Foggia (d'ora in poi, soggetto promotore) è istituita la "Clinica legale sui diritti dei senza fissa dimora e dei migranti";

- b) a partire dall'Anno Accademico 2018/2019, l'Università di Foggia ha stipulato una specifica Convenzione con l'Associazione "Avvocato di Strada – onlus";
- c) che, nelle more, è sorta l'esigenza di ampliare il novero dei soggetti ove svolgere le attività della Clinica Legale;
- d) che Anolf Puglia (d'ora in poi, soggetto ospitante) è un'associazione di immigrati di varie etnie a carattere volontario, democratico che ha come scopo la crescita dell'amicizia e della fratellanza tra i popoli, nello spirito della Costituzione italiana;
- e) che Anolf Puglia è presente sul territorio di Foggia con uno sportello per il disbrigo di pratiche amministrative e la consulenza legale.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

L'Università e l'Associazione convengono di collaborare al fine di offrire agli studenti iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza dell'Università di Foggia, la possibilità di integrare la propria formazione di operatori del diritto attraverso un percorso di formazione pratica e di partecipazione alla trattazione di casi reali (*learning by doing*).

Articolo 3 – Obblighi delle Parti

Nel rispetto delle normative citate in premessa, l'Associazione si impegna ad accogliere presso le sue strutture gli studenti del Dipartimento, per l'osservazione di casi pratici finalizzati allo svolgimento delle attività della Clinica Legale. In particolare, l'Associazione si impegna a coinvolgere gli studenti nell'attività di sportello e di consulenza legale esclusivamente in qualità di osservatori, senza che il loro contributo possa in alcun modo configurare un rapporto di lavoro.

L'attività è monitorata dal coordinatore della Clinica Legale, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un referente dell'Associazione.

Articolo 4 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità delle attività in relazione alle finalità formative richieste dal percorso della Clinica Legale:

- garantisce lo svolgimento di un periodo di formazione frontale e laboratoriale in favore degli studenti della Clinica Legale;
- collabora con l'Associazione per il monitoraggio delle attività degli studenti;
- assiste e supporta gli studenti nel corso delle attività da svolgersi presso l'Associazione, monitora e verifica l'attuazione delle attività;
- richiede agli studenti di sottoscrivere un'apposita dichiarazione inerente il trattamento dei dati personali degli utenti dell'Associazione.

Articolo 5 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante:

- individua e designa tra i propri soci, volontari o collaboratori, in possesso di

competenze professionali adeguate e coerenti con le finalità della Clinica Legale, un tutor responsabile delle attività;

- collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento della Clinica Legale, garantendo agli studenti l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze acquisibili;
- valuta l'attività degli studenti ai fini del rilascio dell'attestazione finale a cura del soggetto promotore.

Articolo 6 – Garanzie assicurative

Il soggetto promotore garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile del proprio personale e degli studenti, impegnati nelle attività oggetto della presente convenzione secondo le norme generali, e riconoscendo a tutti gli effetti tali attività quali parte integrante della propria attività didattica.

Il soggetto ospitante garantisce analoga copertura assicurativa ai propri soci, volontari o collaboratori, impegnati nello svolgimento delle suddette attività.

Articolo 7 – Referenti

Il Dipartimento indica quale referente della presente convenzione la Prof.ssa Madia D'Onghia, recapito e-mail: madia.donghia@unifg.it

La Caritas Diocesana di Foggia-Bovino indica come referente della presente convenzione Sene Khady: caritasfgkhadysene@gmail.com

che congiuntamente redigono un rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e una relazione programmatica di attività futura, da sottoporre per valutazione ai rispettivi organi competenti ai fini dell'eventuale rinnovo o proroga dell'atto.

Articolo 8 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 9 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it.

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 10 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 3 anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, con possibilità di:

- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un accordo scritto (scambio di pec), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 7.
Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;
- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 7.

Articolo 11 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC)

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 12 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere

dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 13 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di norma del contraente Caritas Diocesana di Foggia-Bovino

Letto, confermato e sottoscritto.

Foggia, 16/04/2025

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

IL DIRETTORE

Prof. Michele Trimarchi

firmato digitalmente

La Direttrice della Caritas Diocesana di Foggia- Bovino

Khady Sene

firmato digitalmente